REGOLAMENTO (CEE) N. 1728/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1971

relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato nel settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),

considerando che, a seguito dei problemi posti dal magazzinaggio di taluni quantitativi di zucchero detenuti dall'organismo d'intervento francese, risulta opportuno indire una gara permanente per la vendita in partite di detto zucchero ; che, tenuto conto fra l'altro della qualità di tale zucchero, conviene destinarlo all'esportazione ;

considerando che lo zucchero messo in vendita forma oggetto per la maggior parte di contratti di magazzinaggio di durata determinata ; che, di conseguenza, se la merce non è venduta tempestivamente, l'organismo d'intervento francese può trovarsi nell'obbligo di spostare rapidamente taluni quantitativi di zucchero verso un altro luogo di magazzinaggio ; che occorre pertanto consentire a detto organismo di ritirare dalla gara i quantitativi di zucchero in causa ;

considerando che le norme generali e le modalità per la vendita mediante gara sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 (6), nonché dal regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (7) ;

considerando che, per rendere possibile uno smercio in condizioni economiche accettabili, occorre indire una gara permanente valida fino ad una data da determinarsi ulteriormente e prevedere gare parziali secondo un ritmo settimanale che non richieda volta per volta disposizioni comunitarie di apertura ;

considerando che occorre stabilire un quantitativo minimo per offerta, adeguato alla destinazione, in modo da facilitare l'accesso alla gara al maggior numero possibile di interessati ;

considerando che la qualità dello zucchero messo in vendita rientra nelle categorie definite nel regolamento (CEE) n. 1061/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che fissa per la campagna saccarifera 1971/72 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole, nonché il coefficiente di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE (8), e nel regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (9) ; che lo zucchero di cui trattasi è inoltre in parte condizionato ; che è pertanto opportuno fissare il prezzo per 100 kg di zucchero che l'acquirente deve pagare per la categoria in causa, aumentato all'occorrenza dell'importo corrispondente al condizionamento stesso ;

considerando che non è escluso che, all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato, la quantità sia inferiore a quella indicata nella dichiarazione di aggiudicazione ; che è giusto che in tal caso l'organismo d'intervento francese rettifichi la dichiarazione ;

considerando che, specie a causa delle possibilità di estrazione dello zucchero da taluni magazzini, all'atto del ritiro possono presentarsi difficoltà tecniche che rendono impossibile il rispetto del termine di quattro settimane imposto per il ritiro ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di superare tale termine ;

considerando che in taluni casi particolari il termine imposto per il pagamento del prezzo dello zucchero

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.
(3) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(6) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(7) GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.
(8) GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 17.
(9) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.

messo in vendita può rivelarsi troppo rigoroso per l'aggiudicatario ; che è pertanto opportuno prevedere che a determinate condizioni detto pagamento abbia luogo entro un termine compatibile con la data prevista per il ritiro ;

considerando fra l'altro la necessità di garantire la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, è indispensabile che, a determinate condizioni, l'organismo d'intervento francese paghi le spese di trasporto dello zucchero dal magazzino al porto di esportazione o al luogo di transito della frontiera secondo un importo forfettario fissato preventivamente in funzione delle spese di trasporto dello zucchero dal magazzino in causa al molo del porto di esportazione, merce non scaricata, porto raggiungibile con la minore spesa, tenendo conto della combinazione dei mezzi di trasporto che, sulla base delle tariffe vigenti, risulti più favorevole all'organismo medesimo ;

considerando che i motivi stessi che hanno determinato l'apertura della presente gara e gli imperativi di una sempre più larga partecipazione degli interessati nella Comunità portano alla constatazione che il trasporto, le cui spese corrispondenti s'identificano negli importi fissati nell'allegato del presente regolamento, è necessario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2334/69 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo di intervento francese indice una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e destinato all'esportazione.

La gara verte sulla restituzione all'esportazione.

2. La gara permanente è valida fino ad una data da determinarsi ulteriormente. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento francese procede a gare parziali.

Articolo 2

La gara permanente riguarda i quantitativi di zucchero bianco delle qualità menzionate nell'allegato del presente regolamento e definite nel regolamento (CEE) n. 1061/71 e nel regolamento (CEE) n. 1280/71, suddivisi in partite come indicato in detto allegato.

Tuttavia, l'organismo d'intervento francese può ritirare dalla gara determinati quantitativi di zucchero quando si trovi nell'obbligo di spostare lo zucchero in causa verso un altro luogo di magazzinaggio.

Articolo 3

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68 e del regolamento (CEE) n. 1987/69, salvo l'articolo 11, paragrafo 2, nonché alle disposizioni che seguono.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se durante tale periodo intervengono modifiche nelle condizioni di gara.

2. L'organismo d'intervento francese provvede ogni settimana a pubblicare mediante affissione i quantitativi aggiudicati. Una pubblicazione mediante affissione ha inoltre luogo a Bruxelles, nei locali della Commissione previsti a tale scopo.

3. Nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, l'organismo d'intervento francese pubblica mediante affissione, al più tardi il primo giorno del termine previsto per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale cui si applica il ritiro, i quantitativi ritirati. Analoga pubblicazione ha luogo a Bruxelles nei locali della Commissione previsti a tale scopo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese prende le disposizioni che ritiene utili per consentire agli interessati che gliene facciano richiesta di esaminare lo zucchero posto in vendita.

Articolo 6

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dalla data della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì successivo al decimo giorno seguente la detta pubblicazione.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana successiva.

Articolo 7

1. Un'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 1.000 tonnellate o, se la quantità residua di una partita è inferiore a 1.000 tonnellate, se riguarda tale quantità residua.

2. Un'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 8

Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo d'intervento francese senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

Articolo 9

Le offerte ed eventualmente i quantitativi ritirati dalla gara dall'organismo d'intervento francese sono comunicati immediatamente alla Commissione.

Articolo 10

1. L'organismo d'intervento francese emette nella dichiarazione di aggiudicazione una riserva in merito al quantitativo aggiudicato.

2. Qualora la quantità consegnata dall'organismo d'intervento francese sia inferiore alla quantità indicata nella dichiarazione di aggiudicazione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza constatata.

3. L'aggiudicatario in causa non può invocare la differenza di cui al paragrafo 2 per far valere altri diritti.

Articolo 11

Il prezzo che deve essere pagato dall'aggiudicatario, per 100 kg di zucchero bianco, al netto d'imposizioni interne, franco deposito, caricato su mezzo di trasporto, è fissato, per la qualità in causa e secondo il modo di presentazione, come indicato per ciascuna partita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 12

1. L'aggiudicatario può ritirare lo zucchero soltanto dopo aver ricevuto un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicatogli. Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo.

Il buono di ritiro è rilasciato dall'organismo d'intervento francese su richiesta dell'interessato.

2. L'organismo d'intervento francese rilascia un buono di ritiro soltanto se è stata fornita la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione destinata a garantire il pagamento nel termine prescritto del prezzo dello zucchero aggiudicato o ha presentato un titolo di pagamento. La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare, in moneta francese, per il quantitativo di zucchero per il quale ha chiesto un buono di ritiro.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1987/69, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'offerente, se è divenuto aggiudicatario, ha costituito la cauzione o ha presentato il titolo di pagamento di cui al paragrafo 2 ed ha chiesto, dopo aver soddisfatto alle necessarie condizioni, un titolo di esportazione.

Articolo 13

1. Salvo casi di forza maggiore e in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1987/69, l'organismo d'intervento francese può prevedere per il ritiro di determinate partite e nei limiti necessari termini più lunghi di quelli imposti dalle anzidette disposizioni, quando all'organismo stesso si presentino difficoltà tecniche per l'estrazione dello zucchero dal magazzino.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento francese determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 14

1. Il pagamento del prezzo dello zucchero aggiudicato ha luogo al più tardi il trentesimo giorno successivo al rilascio di un buono di ritiro.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1, il prezzo d'acquisto in moneta francese sul conto dell'organismo d'intervento francese. Tale svincolo ha luogo immediatamente.

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento francese determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 15

1. Per le spese di trasporto dello zucchero dal magazzino al porto di esportazione o al luogo di transito della frontiera, l'organismo d'intervento francese paga all'aggiudicatario l'importo forfettario corrispondente indicato in allegato, se l'aggiudicatario stesso ha soddisfatto agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

2. Il trasporto è considerato necessario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2334/69.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Riferimento della partita	Luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità (cat.) e presentazione	Prezzo di vendita (u.c. / 100 kg)	Importo forfettario spese di trasporto (FF/t zucchero)	Porto di esportazione di riferimento (1)
A 1	Sucrerie de Nangis à Nangis (Seine-et-Marne)	2.000	1. vrac	23,21	22,20	Rouen
A 2	Sucrerie de Nangis à Nangis (Seine-et-Marne)	3.000	1. vrac	23,21	22,20	Rouen
A 3	Sucrerie de Chevrières à Chevrières (Oise)	3.000	1. vrac	23,21	21,20	Rouen
A 4	Sucrerie de Bucy-Le-Long à Bucy-Le-Long (Aisne)	1.000	1. sac jute (100 kg)	23,81	18,75	Dunkerque
A 5	Sucrerie de Marle s/Serre à Marle s/Serre (Aisne)	2.000	1. sac jute (100 kg)	23,81	28,45	Dunkerque
A 6	Magasins généraux de Bernes s/Oise à Bernes s/Oise (Val-d'Oise)	3.000	1. sac jute (100 kg)	23,81	11,30	Rouen

(1) Raggiungibile con la minima spesa.